

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260 C-379/10	Sì	Variazione di stadio (da SC a MM 260)

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2013/0398 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Ai sensi dell’art. 9 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 27 ottobre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo di attuazione della sopra menzionata Direttiva 2010/64/UE comporta un aumento della spesa pubblica, precisamente nella misura di € 6.084.833,36 annui. Per il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/12/2009, n. 196.

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell'art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della Direttiva in oggetto non implica un aumento della spesa pubblica, pur istituendo nuovi diritti di indennizzo (nella fattispecie in favore delle “vittime della tratta di esseri umani”). Infatti, il citato Decreto di attuazione ha stabilito che gli aventi diritto a tali indennizzi siano ammessi a concorrere - come precisato dall'art. 6 del Decreto stesso - sul Fondo già istituito con la Legge 1 agosto 2003, n. 228, entro i limiti del medesimo.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.****“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2004/80/CE, sull’indennizzo pubblico alle vittime di reato, non sia stata attuata correttamente. Detta Direttiva è rivolta alla difesa delle vittime “transfrontaliere”, cioè di quelle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato della UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato della stessa Unione, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest’ultimo Stato. Poiché la giurisdizione, in ordine ad un reato, spetta allo Stato nel cui territorio detto reato si è consumato (anche se la vittima è straniera), il legislatore UE ha voluto, con la Direttiva in questione, evitare che il transfrontaliero si trovi esposto, nello Stato di realizzazione del reato, ad una latenza di protezione, rispetto ai profili “risarcitori” collegati al reato medesimo. Quindi, la Direttiva stessa ha imposto, a tutti gli Stati dell’Unione europea, l’adozione di un nucleo di norme minime, relative alla “tutela civile” delle vittime di reati intenzionali e violenti. Si precisa che la “tutela civile” della vittima, di cui si tratta, non attiene alla persecuzione penale dell’autore del reato, la quale opera in funzione del ristoro di un interesse generico di tutta la collettività, ma è finalizzata a proteggere, invece, gli interessi particolari dell’offeso, fornendo la “riparazione” dei danni che il reato ha inferto a quest’ultimo. Tale tipo di riparazione consiste nell’erogazione, in favore della vittima del reato, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, come già sottolineato, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione dallo Stato di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione ritiene che detta Dir. 2004/80/CE sia stata trasposta in Italia soltanto in parte, in quanto l’indennizzo pubblico è stato ammesso, dal legislatore nazionale, non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che, in quanto la Direttiva si ricollega alla Convenzione di Bruxelles dell’83, il legislatore italiano dovrebbe, quanto meno, ritenere indennizzabili dallo Stato i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la predetta Convenzione ha, espressamente, menzionato tali categorie criminosi come giustificanti l’intervento compensativo da parte dello Stato.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’estensione del novero delle fattispecie, per le quali è previsto l’indennizzo pubblico nei confronti della vittima, a tutti i reati intenzionali e violenti o, comunque, ad ulteriori ipotesi di reato intenzionale e violento, implicherebbe un notevole aumento degli oneri finanziari dello Stato.

Scheda 4 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia, a tutt'oggi, non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 24/11/2011, con la quale si riteneva in contrasto, con il diritto UE, l'art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117. Tale articolo, prima della modifica di cui appresso, prevedeva infatti che un soggetto – al quale un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse inferito un danno ingiusto - non godesse di un incondizionato diritto di rivalsa nei confronti dello Stato italiano, ma potesse essere indennizzato, da quest'ultimo, solo in casi estremamente circoscritti. In primo luogo, infatti, lo Stato veniva esentato da tale responsabilità ove la cattiva amministrazione della giustizia si fosse risolta, nello specifico, in un errore nell'interpretazione delle norme giuridiche o nella valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, anche al di fuori di tali ambiti, nessuna responsabilità statale sarebbe potuta seguire ad una mancanza del giudice, commessa nell'esercizio delle sue funzioni, che non fosse riconducibile ai casi - di rarissima evenienza e quasi impossibili da dimostrare - del dolo o della colpa grave. In proposito, la Corte aveva osservato che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità statale fossero state estese anche al caso, in cui il giudice avesse sbagliato non nell'applicazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si sarebbe posto il problema della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE si ingenera, quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – legislativo, amministrativo o, come nel caso di specie, giurisdizionale – venga a violare una norma dell'Unione. E' pur vero, d'altronde, che una tale responsabilità, per la giurisprudenza comunitaria, è subordinata alla condizione che la violazione della norma europea risulti "manifesta". Ciò significa che: 1) la norma violata deve essere in primo luogo attributiva, in via diretta, di diritti a favore di singoli soggetti, oltre che precisa e chiara; 2) l'errore del giudice, nell'applicare la stessa norma, deve essere inescusabile; 3) l'interpretazione erronea e quella corretta della stessa norma siano state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. In conclusione, dunque, la Corte UE aveva ritenuto, con la suddetta sentenza, che il diritto italiano finiva per concedere - al soggetto danneggiato da un giudice che avesse scorrettamente applicato, nei confronti del primo, il diritto unionale - delle chance di indennizzo, da parte dello Stato, molto più ristrette di quelle che, nelle stesse circostanze, sarebbero state previste dalla giurisprudenza UE, che è parte integrante del diritto UE. E' stata rilevata, pertanto, una violazione di detto diritto unionale.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Nel disegno di Legge europea 2013 bis è stato inserito l'art. 23, a tacitazione delle richieste di inasprimento della responsabilità dello Stato italiano a seguito di errori giudiziari, nei termini stabiliti dall'ordinamento UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'art. 23 della Legge europea 2013 bis, comportando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, comporta effetti finanziari in termini di un aumento della spesa pubblica stimato in € 100.000 annui, cui si provvederà mediante le entrate recepite in grazia delle misure di cui al co. 2 dell'art. 25 della stessa Legge europea 2013 bis.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	PM	Sì	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 6 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	RC (C-596/12)	No	Stadio invariato
Scheda 7 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	SC (C-312/11)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 157 del Trattato TFUE e gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE. L'art. 157, stabilendo che la "retribuzione" dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne, include nel concetto in questione non solo il salario, ma tutti i "vantaggi" economici che il datore corrisponde al lavoratore in ragione "dell'impiego di quest'ultimo". La Corte UE ha poi precisato (C-262/88) che la "retribuzione" ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purché relative a regimi "professionali" e non legali. I primi ricorrono quando: 1) i beneficiari della pensione siano considerati come una particolare categoria di lavoratori; 2) la pensione sia rapportata al periodo di servizio prestato; 3) l'importo della pensione sia calcolato in base all'ultimo stipendio del lavoratore. Ora, il predetto art. 5 della Direttiva ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali". Il successivo art. 7, poi, qualifica regime pensionistico "professionale" quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la "retribuzione", intesa in senso estensivo come sopra. Con tale normativa, la Commissione ritiene contrastare l'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/11, n. 214. Detto articolo collega il diritto alla pensione "anticipata" — quella, cioè, pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" — a condizioni diverse, in relazione al sesso del percipiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione "anticipata" con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione contrasterebbe con le sopra menzionate norme UE, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi "professionali" e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per accedere alla loro erogazione. Per converso, le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, come definito attualmente dall'ordinamento italiano, risulta di tipo "generale" e non "professionale", in quanto: 1) per l'art. 21 della stessa L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP — già ente per le pensioni dei pubblici dipendenti — sono state assorbite dall'INPS, che risulta attualmente investito di una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95, n. 335, la pensione non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo").

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE sulla durata "massima" dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Detto art. 3 prevede che, per ogni 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo, mentre l'art. 6 stabilisce che la durata massima del lavoro settimanale non possa essere, in media, superiore a 48 ore (straordinari inclusi). L'art. 17 della Direttiva medesima, tuttavia, consente che tali assunti possano essere derogati, dalla normativa nazionale, quando il lavoro abbia caratteristiche oggettive tali che la sua durata non possa essere fissata normativamente, essendo più opportuno rimetterne la determinazione al lavoratore (è il caso, in particolare, dei lavoratori con compiti "dirigenziali"). D'altra parte, gli stessi lavoratori tenuti a lavorare oltre i massimali previsti hanno la facoltà di organizzare flessibilmente la propria attività, riequilibrando il sovraccarico di lavoro subito uno o più giorni, con la decurtazione dell'orario di servizio del giorno o dei giorni successivi. E', questo, quanto disposto dall'art. 17, il quale prevede che il lavoratore, sottoposto ad un orario giornaliero superiore al massimale suddetto (in quanto la sua posizione oggettiva lo esige), abbia diritto ad un periodo di riposo "immediatamente successivo", a tutela delle sue condizioni di salute. In Italia, i predetti limiti di orario sono stati recepiti dagli artt. 4 e 7 del Decreto Legislativo 2003/66. In proposito, però, l'art. 41 del successivo Decreto Legge 112/2008 stabilisce che né la garanzia della durata massima del lavoro giornaliero, né quella del limite di durata del lavoro settimanale, si applichi ai medici del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Una tale deroga ai massimali di durata del lavoro è stata voluta dal legislatore italiano per garantire la reperibilità di personale per le "guardie mediche". Ora, la Commissione ritiene che tale deroga non sia compatibile con la summenzionata Dir. 2003/88/CE. Infatti, anche se per la legge italiana tutti i medici del servizio pubblico sono formalmente dei "dirigenti", è pacifico che, di fatto, solo una parte di essi versa nella condizione sostanziale corrispondente alla loro qualifica. La dirigenza effettiva, in effetti, si sostanzia in un ruolo di responsabilità organizzativa che, per sua natura, impone la presenza del lavoratore oltre i limiti di orario predetti. Tale maggiore impegno richiesto al dirigente viene, poi, riequilibrato dalla riconosciutagli facoltà di organizzare liberamente gli stessi orari, concedendosi dei riposi compensativi. Ora, che i medici reclutati per le "guardie mediche" non siano effettivamente dirigenti per la legge italiana, è reso evidente, fra l'altro, dal fatto che i medesimi non possono, dopo aver affrontato un carico lavorativo oltre i limiti previsti dalla Direttiva, concedersi dei riposi immediatamente successivi all'espletamento della loro prestazione. Per tali medici, quindi, la Commissione chiede una rigorosa applicazione dei limiti di orario previsti dalla Dir. 2003/88/CE.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario, in quanto la continuità del servizio sanitario - messa in forse dalla riduzione dell'orario lavorativo dei medici non effettivamente "dirigenti", come richiesta dalla UE - verrà garantita non mediante il reclutamento di nuove unità di personale, ma da una più efficace organizzazione delle risorse esistenti

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/2098 - ex art. 258 del TFUE****"Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca - Direttiva 93/103/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che non sussista certezza in ordine al recepimento nel diritto interno, da parte dell'Italia, di alcune disposizioni della Direttiva 93/103/CE, in tema di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Le Autorità italiane hanno indicato, quale testo normativo nazionale diretto a recepire la Direttiva di cui sopra, il Decreto Legislativo n. 298/1999. Più in dettaglio, la Commissione ha osservato: 1) che l'art. 2, lett. g) della succitata Direttiva identifica il "capitano" in colui che comanda la nave o ne è "responsabile", laddove l'art. 2, lett. g) del predetto Decreto riferisce la nozione di "capitano" solo a chi detiene il comando dell'imbarcazione; 2) l'art. 3, n. 1, lett. a) della stessa Direttiva impone all'armatore di assicurare che la nave venga impiegata senza pregiudizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mentre l'art. 3, n. 1, lett. a) del Decreto porrebbe un limite all'obbligo anzidetto, che dovrebbe modularsi a seconda, fra l'altro, di circostanze come le "caratteristiche tecniche operative della nave", di cui non vi è traccia nella Direttiva; 3) l'art. 3, n. 2, della Direttiva prevede che le navi siano sottoposte a controlli periodici rivolti a verificare il rispetto della Direttiva stessa, mentre il Decreto sembrerebbe tacere su tali controlli periodici; 4) l'art. 8 della Direttiva dispone che i lavoratori vengano informati su tutte le misure da adottare per la sicurezza e salute sulla nave, mentre l'art. 5 del Decreto limita tale obbligo informativo solo alle misure di sicurezza divise da specifiche normative italiane; 5) l'art. 9 della Direttiva impone che i lavoratori a bordo delle navi ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute a bordo, con particolare riguardo alla "prevenzione degli incidenti", mentre l'art. 6 del Decreto omette di enucleare distintamente il punto relativo alla predetta "prevenzione degli incidenti"; 6) l'art. 11 della Direttiva, che impone di applicare sulle navi forme di consultazione e partecipazione dei lavoratori, sarebbe rimasto non recepito; 7) il punto 4.4 (co.1) dell'allegato I e il punto 4.3 (co. 1) dell'allegato II della Direttiva stabiliscono che le vie e le uscite di sicurezza debbano essere indicate da segnali, a norma della legislazione italiana attuativa della Dir. 92/58/CEE, laddove il Decreto semplicemente prevede che detta segnalazione venga eseguita in base alla normativa nazionale, anche se non specificatamente attuativa della Dir. 92/58/CEE citata; 8) parimenti, il punto 5.3 (co 1) dell'allegato I e il punto 5.3 (co. 1) dell'allegato II della Direttiva dispongono che le attrezzature antincendio vengano indicate come dalla disciplina interna di attuazione della citata Dir. 92/58/CE già citata, mentre il Decreto fa generico riferimento alle "vigenti normative"; 9) lo stesso dicasi per il punto 15 dell'allegato II della Direttiva medesima, per il quale il materiale di pronto soccorso deve presentare i requisiti di cui all'allegato II alla Dir. 92/29/CEE, laddove il Decreto italiano di nuovo richiama, senza ulteriori specificazioni, la "vigente normativa"; 10) non sembra corretta l'individuazione, come risultante dall'allegato II del suddetto Decreto Legislativo di attuazione, del campo di applicazione dell'allegato II della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, relativa alle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, finirebbe per sollevare indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, deve sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che un tale assunto sia troppo debole e non chiarisca che, come dalla Direttiva 98/931/CE sopra indicata, la responsabilità originaria del datore di lavoro in materia di tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, deve rimanere "integra", come quando non vi sia stato deferimento di funzioni. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale fonderebbe perentoriamente la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non coinvolgerebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega, allineandola ai dettami UE. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla circostanza che sussista un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, in quanto dipende dalla scelta pressoché arbitraria del legislatore nazionale qualificare un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, secondo il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo" di cui all'art. 30, co. 4. Ora, circa detto modello - la cui applicazione renderebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, definitivamente esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di controllo del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, conduca alla modifica dell'organizzazione ogni qual volta "siano scoperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto adempiente alle prescrizioni di cui al suddetto art. 30 e, quindi, in regola con i suoi obblighi di vigilanza, anche quando modifichi il modello organizzativo della sua azienda solo dopo, che lo stesso sistema si sia rivelato inadeguato a sventare le già menzionate "violazioni significative" della normativa antinfortunistica e di salute del lavoratore.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE inerente alla stessa materia. Il lavoratore a tempo determinato gode di diritti più limitati, rispetto a quelli connessi al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto "a termine" può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrano a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua particolare flessibilità, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato - potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrano le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni successive e limitate a determinati periodi dell'anno). In Italia il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine in difetto dei requisiti giustificativi - il lavoratore deve essere considerato giuridicamente come parte di un unico rapporto a tempo "indeterminato", con la tutela ad esso pertinente. La stessa normativa italiana, tuttavia, esclude che il suddetto art. 5 del D. Lgs. 368/2001 si applichi al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti pubblici - c.d. "precari" - vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Quindi, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ogni ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Tale situazione, secondo le Autorità UE, contraddice la clausola n. 5 del sopra menzionato Accordo quadro, in quanto, nel caso di specie, la segmentazione del rapporto di lavoro in molteplici e successivi contratti a termine non sarebbe fondata su ragioni obiettive (come la sopra ricordata stagionalità del lavoro), ma risulterebbe assolutamente artificiosa e preordinata all'elusione delle garanzie tipiche del lavoro "a tempo indeterminato".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto degli annessi diritti soprattutto economici, aumenterebbe la spesa pubblica.

Scheda 6 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", la quale impone alle imprese degli Stati membri, ove venga attuato un licenziamento "collettivo", di concedere speciali garanzie agli stessi lavoratori licenziati. Tale licenziamento "collettivo" ricorre ove sussistano due presupposti: 1) l'estraneità alle persone dei lavoratori delle ragioni dei licenziamenti stessi; 2) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, sempre nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti. Stante le predette condizioni, dunque, si applica la disciplina del "licenziamento collettivo", salve, tuttavia, le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Nell'ambito di tali eccezioni, tuttavia, non è ricompresa l'ipotesi in cui i licenziamenti abbiano investito, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, la legislazione italiana di cui alla Legge 223/1991, più volte modificata, ha previsto l'estromissione dei dirigenti licenziati dal godimento delle garanzie della procedura sul "licenziamento collettivo", con le conseguenze di seguito descritte. Si supponga infatti che, per scelta del legislatore nazionale, il "licenziamento collettivo" si applichi ove l'impresa effettui almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Ora, se nel novero di tali licenziamenti non vengono conteggiati quelli dei "dirigenti", risulta: 1) che gli stessi dirigenti dimessi vengono esclusi dai benefici del licenziamento "collettivo"; 2) che anche ai lavoratori non inquadrati come dirigenti e, tuttavia, licenziati nel periodo medesimo, viene reso più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto, essendo i "dirigenti" esclusi dal computo, la soglia dei "cinque" licenziamenti diviene più difficilmente raggiungibile. La Commissione aggiunge peraltro che, stante l'esigenza di estendere al massimo la tutela sociale apprestata dalla Dir.va 98/59/CE predetta, le eccezioni all'applicazione del "licenziamento collettivo" non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, nel cui ambito non rientra quella relativa all'inquadramento, come "dirigente", del lavoratore dimesso. Le Autorità italiane hanno replicato che il dirigente non può soggiacere allo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori, in ragione della specialità del rapporto di lavoro di cui è parte: egli, infatti, vero e proprio "alter ego" del datore di lavoro, godrebbe di un'autonomia decisionale talmente estesa da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Ne deriva che l'eventuale predisposizione, nei suoi confronti, delle garanzie di cui alla prassi del "licenziamento collettivo", non avrebbe senso. Al riguardo, la Commissione replica che la normativa italiana estromette dall'ambito di applicazione del "licenziamento collettivo" non solo i dirigenti "apicali", effettivamente dotati degli ampi poteri suddetti, ma anche gli "pseudo-dirigenti", i quali, in quanto preposti solo a settori limitati dell'impresa e sottomessi gerarchicamente ai dirigenti "apicali" stessi, dispongono di un'autonomia assolutamente ristretta. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, l'eccezione alle garanzie di cui si tratta apparirebbe del tutto ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 7/1/13 è stato notificato all'Italia un ricorso presso la Corte di giustizia, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .****“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei "disabili" (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Corte sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina attinente, indifferentemente, non solo a "tutti" i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a "tutti" i disabili e a "tutti" i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte "soluzioni ragionevoli", cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della "formazione" dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Corte di Giustizia rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale.

Stato della Procedura

Il 4/07/2013 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11). Le Autorità italiane, con la Legge 9/98/2013, n. 99, di conversione del D. L. 28/06/2013, n. 76, hanno adattato la normativa nazionale ai rilievi della Commissione, segnatamente mediante l'art. 9, co. 4 ter del suddetto Decreto Legge.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di Interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art. 4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all'azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.